

DELIBERAZIONE 11 GIUGNO 2026
203/2026/R/GAS

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI
RIGASSIFICAZIONE DEL TERMINALE DI RAVENNA, GESTITO DA SNAM LNG S.R.L.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1390^a riunione dell'11 giugno 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 18 maggio 2018 (di seguito: decreto 18 maggio 2018);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 4 ottobre 2023 (di seguito: decreto 4 ottobre 2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1° agosto 2005, 167/05 (di seguito: deliberazione 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 20 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione, recante il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 186/2018/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2023, 193/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2023/R/gas) e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 28/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 marzo 2023, 85/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 144/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 285/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2023, 288/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 30 gennaio 2024, 16/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 16/2024/R/gas);
- la comunicazione di Snam LNG S.r.l. (di seguito anche: Snam LNG) del 5 giugno 2026, prot. Autorità 42483 dell’8 giugno 2026 (di seguito: comunicazione 5 giugno 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 164/00 prevede l’obbligo per le imprese del gas che gestiscono infrastrutture di rete e terminali di Gnl di consentire l’accesso ai terzi che ne facciano richiesta;
- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 prevede che l’Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità dell’utilizzo dei terminali di Gnl;
- con la deliberazione 167/05, l’Autorità ha definito i criteri di accesso ai terminali di Gnl, ai sensi del decreto legislativo 164/00;
- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato delle disposizioni in materia di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha, inoltre, introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione, prevedendo, tra l’altro, all’articolo 5, comma 11, che per la gestione delle procedure di conferimento le imprese di rigassificazione possano accedere ai servizi offerti dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) e che lo stesso GME definisca, con il supporto delle imprese di rigassificazione, una proposta di gestione di tali servizi da sottoporre all’approvazione dell’Autorità;
- all’articolo 5, comma 7, il TIRG prevede, inoltre, che le imprese di rigassificazione predispongano nell’ambito dei propri codici di rigassificazione procedure per lo sviluppo di progetti di importazione di lungo periodo con l’allocazione di capacità di rigassificazione per periodi pluriennali;
- con la deliberazione 16/2024/R/gas l’Autorità ha adottato la proposta di Codice di rigassificazione (di seguito anche: Codice) del Terminale di Ravenna (di seguito

anche: Terminale) presentato da Snam LNG ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00.

CONSIDERATO CHE:

- in applicazione dell'articolo 5, comma 7, del TIRG, il Codice di rigassificazione del Terminale di Ravenna prevede che i soggetti che intendono richiedere l'accesso al servizio hanno la facoltà di comunicare a Snam LNG i relativi progetti di importazione di lungo periodo, con decorrenza dal secondo anno termico successivo a quello di comunicazione e fino al venticinquesimo anno termico;
- in data 25 maggio 2026, sulla base delle manifestazioni di interesse raccolte, Snam LNG ha pubblicato sul proprio sito internet una procedura per il conferimento di capacità di rigassificazione di durata pluriennale (di seguito: Procedura);
- unitamente alle manifestazioni di interesse alcuni partecipanti hanno presentato delle richieste di modifica al Codice di rigassificazione del Terminale ritenute necessarie ai fini della partecipazione alla Procedura; pertanto, contestualmente alla pubblicazione della Procedura, Snam LNG ha posto in consultazione, per la durata di 10 giorni, una proposta di aggiornamento del Codice funzionale a recepire alcune delle richieste avanzate dai soggetti nell'ambito delle manifestazioni di interesse;
- l'articolo 3, comma 3, della deliberazione ARG/gas 55/09 che disciplina l'adozione e l'aggiornamento dei codici di rete del trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione, prevede una durata ordinaria della fase di consultazione di 45 giorni;
- Snam LNG ha proposto una fase di consultazione ridotta rispetto a quella ordinaria ritenendo opportuno che l'approvazione della proposta di aggiornamento del Codice di rigassificazione potesse avvenire in tempi utili alla presentazione delle richieste di conferimento di capacità pluriennale (termine previsto per il 15 giugno 2026) al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori alla procedura di conferimento;
- la proposta di aggiornamento del Codice di rigassificazione del Terminale di Ravenna pubblicata da Snam Rete Gas prevede le seguenti modifiche e integrazioni:
 - a) l'innalzamento da 175.000 a 180.000 m³liq della taglia di navi metaniere che possono essere accettate dal terminale; nonché l'impegno del gestore a valutare l'accettabilità di navi metaniere anche di stazza superiore nel rispetto dei vincoli di compatibilità tecnica e delle prescrizioni portuali;
 - b) l'impegno del gestore del terminale a non implementare interventi che possano determinare variazioni delle condizioni e dei parametri di abilitazione delle navi metaniere senza preventiva consultazione con i soggetti interessati, fatti salvi motivi di sicurezza e/o di integrità delle operazioni;
 - c) l'estensione dei limiti di accettabilità del GNL in discarica individuati dall'indice di Wobbe fino ad un massimo di 53,5 MJ/Smc, in luogo degli attuali 52,8 MJ/Smc, a partire dal trentaseiesimo mese successivo alla data di pubblicazione della proposta di aggiornamento del Codice. La proposta di aggiornamento riguarda solo le condizioni per l'accettabilità del GNL in ingresso al rigassificatore e non prevede modifiche alle caratteristiche fisiche che il terminale è tenuto a rispettare per l'immissione del gas nella rete di trasporto:

- pertanto, ai fini dell'immissione in rete, devono essere rispettati i valori dell'indice di Wobbe indicati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, come modificato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 ottobre 2023 (il valore massimo ai fini dell'immissione in rete è pari a 53,0 MJ/Smc);
- d) la riduzione da 54 a 36 ore della durata del termine ultimo di scarica (TUD), con decorrenza dal completamento della diga presso la zona di ormeggio della FSRU; il TUD individua il tempo a disposizione del terminale per completare la scarica del GNL senza dover riconoscere penali all'utente;
 - e) la facoltà per l'utente assegnatario di capacità per periodi pluriennali di durata pari o superiore a dieci anni termici di recedere anticipatamente dal contratto di rigassificazione, qualora, nel corso di un singolo anno termico a partire dall'Anno Termico 2027/2028 (dal quale sarà operativa la diga frangiflutti), si verificano condizioni meteorologiche avverse che comportino per almeno quattro navi metaniere l'impossibilità definitiva di effettuare la scarica ovvero un ritardo di almeno sette giorni rispetto alla data di arrivo programmato;
 - f) nel caso di riprogrammazione degli approdi, l'estensione della tolleranza al 5% (in luogo dell'attuale 2%) rispetto ai volumi originariamente comunicato nell'ambito del programma delle consegne, anche per scariche di quantitativi superiori a 135.000 m³liq.

CONSIDERATO CHE:

- alla consultazione ha preso parte un solo soggetto che ha manifestato generale apprezzamento per le modifiche prospettate e ha chiesto che:
 - in relazione alla lettera c), sia innalzato fin da subito il limite massimo dell'indice di Wobbe;
 - in relazione alla lettera d), il TUD sia immediatamente ridotto;
 - in relazione alla lettera e), sia ridotto da sette a tre giorni il ritardo nel completamento della scarica rispetto alla data programmata;
 - sia introdotto un limite massimo contrattuale ai consumi del Terminale non superiore all'1,4% dei volumi consegnati (in linea con il valore previsto nell'ambito dei corrispettivi tariffari per l'anno 2026);
- con riferimento alle richiamate osservazioni, Snam LNG:
 - in merito all'indice di Wobbe non ha modificato la proposta in quanto le tempistiche indicate corrispondono a quelle necessarie per l'installazione di un impianto di correzione dell'indice di Wobbe del GNL scaricato prima dell'immissione nella rete nazionale di trasporto; tuttavia, il Codice è stato integrato con il richiamo alla facoltà, già prevista al capitolo 10, paragrafo 2, del Codice, per il Terminale di valutare l'accettabilità di GNL anche con valori del medesimo indice superiori all'attuale limite massimo, previa verifica che l'immissione di gas in rete risulti conforme alle specifiche previste dalla normativa vigente; pertanto, la proposta di aggiornamento riguarda solo il valore massimo dell'indice di Wobbe del GNL consegnato dall'utente al terminale di

rigassificazione indicato al Capitolo 12, paragrafo 1.2 del Codice, che passa da 52,80 MJ/Smc a 53,50 MJ/Smc. Resta fermo il valore massimo dell'indice di Wobbe del gas rigassificato ed immesso in rete indicato al Capitolo 12, paragrafo 2.3, del Codice, che rimane pari a 53,0 MJ/Smc in conformità con quanto previsto dalle caratteristiche chimico-fisiche del gas naturale e GNL dopo la rigassificazione definite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, come modificato dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 ottobre 2023;

- in relazione al TUD, ha precisato che le condizioni tecnico operative di esercizio del Terminale in assenza della diga frangiflutti richiedono una durata del termine ultimo di scarica fino ad un massimo di 54 ore; tuttavia, di norma, il Terminale opera già con un TUD non superiore a 36 ore;
- ha parzialmente accolto la richiesta di riduzione del ritardo nel completamento della scarica rispetto alla data programmata, fissando tale termine in cinque giorni, due in meno rispetto a quelli originariamente previsti;
- infine, posto che il coefficiente relativo ai consumi del Terminale è definito nell'ambito dell'approvazione tariffaria, ha evidenziato di aver già indicato nella proposta tariffaria 2027 un coefficiente più basso ed ha integrato il Codice specificando che comunque, in condizioni di normale esercizio del Terminale di Ravenna, tale coefficiente a copertura dei consumi non supera l'1,40% dei volumi consegnati.

RITENUTO CHE:

- la proposta di aggiornamento del Codice del Terminale di Ravenna presentata da Snam LNG sia idonea a rendere più flessibile il servizio di rigassificazione aumentando il valore della capacità offerta e favorendone il conferimento. Ciò comporta, nell'eventualità di effettivo maggior conferimento della capacità rispetto agli anni scorsi, la riduzione degli oneri in capo al sistema gas connessi al meccanismo di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione;
- la riduzione della durata della fase di consultazione risulti funzionale alla massimizzazione della partecipazione alla Procedura di conferimento della capacità già per l'Anno Termico 2026-27;
- sia pertanto opportuno approvare la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione del Terminale di Ravenna come trasmessa da Snam LNG con comunicazione del 5 giugno 2026

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del Codice di rigassificazione del Terminale di Ravenna trasmessa da Snam LNG con comunicazione 5 giugno 2026 ed allegata alla presente deliberazione (*Allegato A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam LNG S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 giugno 2026

IL PRESIDENTE
Nicola dall'Acqua